

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2020

197/2020/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1113^a riunione del 3 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- gli artt. 68 e 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (di seguito: TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 558/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 558/2017/E/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 74/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 74/2018/E/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 74/2020/S/com;
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 19 gennaio 2018, DSAI/3/2018/eel (di seguito: determinazione DSAI/3/2018/eel).

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla società (prot. Autorità 27030 del 28 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della società medesima. Pertanto, con deliberazione 558/2017/E/eel, l’Autorità ha:

- i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'art. 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello di singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato;
 - ii) ordinato alla società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 558/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
 - iii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: DSAI) di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI 3/2018/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: con riguardo ad alcuni prelievi (delle unità di consumo) e ad alcune immissioni (delle unità di produzione) imputabili alla società, oggetto di analisi nel menzionato procedimento, è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto:
 - ai prelievi effettivi, superiore alle soglie massime di tolleranza di cui alla relativa Tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 558/2017/E/eel, determinate rettificando la *performance* di settore di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel (30%), in funzione del peso, nel portafoglio della società, dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta;
 - alle immissioni effettive, superiore: a) per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, alle soglie di cui alla relativa Tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 558/2017/E/eel, determinate sulla base dei dati comunicati dalla società in ordine alla composizione del proprio portafoglio; b) per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili, alla *performance* di settore del 30%;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra febbraio 2015 e luglio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/3/2018/eel.
5. Nel corso dell'istruttoria la società non ha depositato documentazione difensiva.
 6. Con deliberazione 74/2018/E/eel l'Autorità, in considerazione della irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della predetta deliberazione 558/2017/E/eel, ha confermato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione.

7. Avverso le predette deliberazioni dell’Autorità, la società ha proposto ricorso al Tar per la Lombardia, Milano sez. II, che è stato respinto con sentenza 8 aprile 2019, n. 776. Con ordinanza n. 7344 del 28 ottobre 2019, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha rinviato la trattazione della causa all’udienza del 25 giugno 2020 in attesa delle risultanze della verifica disposta dalla medesima Sezione nell’ambito di altri giudizi di appello aventi ad oggetto questioni giuridiche analoghe.
8. Con nota 18 dicembre 2019 (prot. Autorità 34431), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è essenziale l’equilibrio tra l’energia immessa e quella prelevata (bilanciamento). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l’impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino “*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*”. La “*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*” del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
10. A livello di *settlement*, nell’ambito del singolo contratto di dispacciamento, l’energia elettrica che l’utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante, è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull’utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l’energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06, in ultima analisi a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell’utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico (e quindi della totalità della clientela finale).

11. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, deliberazione 111/06).
12. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
13. Come esposto in fatto, con successiva deliberazione 558/2017/E/eel l'Autorità ha rettificato, in riferimento alla società in oggetto, la soglia di tolleranza *standard* del 30% in funzione del peso nel portafoglio della medesima società – come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo – dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta, individuando le soglie massime di tolleranza mensili di cui alla Tabella 2 della Sezione A dell'Allegato B della deliberazione medesima.
14. Per quanto riguarda gli utenti del dispacciamento in immissione, da un'analisi della *performance* di programmazione di detti utenti nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
 - a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
 - b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
 - c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
 - d) unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.
15. Per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 342/2016/E/eel, la società ha fornito prova delle effettive fonti che compongono il proprio portafoglio e pertanto le relative soglie di tolleranza sono state determinate come media ponderata delle predette *performance standard* in funzione della potenza installata per ciascuna fonte in ciascuna zona (Tabella 2 della Sezione B dell'Allegato B della deliberazione medesima).
16. Come esposto in fatto, la società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle predette *performance*. Segnatamente le contestazioni della deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio riguardano le seguenti tipologie di unità, zone di mercato e periodi:
 - unità di consumo: Zona Centro Nord da maggio 2015 a luglio 2016; Zona Centro Sud da maggio 2015 a luglio 2016; Zona Sicilia da febbraio 2015 a maggio 2016; Zona Sud da febbraio 2015 a luglio 2016;
 - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: Zona Nord da dicembre 2015 a giugno 2016; Zona Centro Nord da gennaio 2016 a marzo 2016; Zona Centro Sud gennaio e febbraio 2016; Zona Sud da gennaio 2016 a marzo 2016;

- unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: Zona Nord da gennaio 2016 a luglio 2016; Zona Centro Nord da febbraio ad aprile 2016.
17. Nel corso dell'istruttoria la società non ha depositato documentazione difensiva.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

18. L'art. 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
19. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Infatti, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
- Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato al punto 16.
20. Si evidenzia, inoltre, che in conseguenza della violazione la società ha conseguito indebiti vantaggi economici che sono stati quantificati da Terna, per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 luglio 2016, in euro 4.630.407 (cfr. comunicazione di Terna del 14 maggio 2018, acquisita con prot. Autorità 15583). Tuttavia la sanzione viene determinata tenendo conto che la restituzione di indebiti vantaggi costituisce già oggetto della deliberazione 558/2017/E/eel, i cui contenuti sono stati confermati con deliberazione 74/2018/E/eel.
21. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
22. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2017 dalla società è pari a euro 488.982.239.
23. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 613.000 (seicentotredicimila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6 della deliberazione 111/2006;
2. di irrogare, all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 613.000 (seicentotredicimila);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini